

N. 8 del registro delle deliberazioni

**COMUNE DI
S. GIORGIO DI LOMELLINA**

**ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE
DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – DEFINIZIONE TARIFFE.

L'anno	2021	il giorno	30	del mese	aprile	alle ore	21.00
--------	------	-----------	----	----------	--------	----------	-------

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** e in seduta pubblica di prima convocazione con ingresso consentito a massimo n. 3 persone per ragioni di sicurezza relative all'epidemia COVID-19
Sono presenti i Signori

N.	R	NOMINATIVO	PRE	ASS
1	S	BELLOMO GIOVANNI	X	X giust.
2	A	MORA ANDREA	X	
3	C	TORTI EMANUELE	X	
4	C	QUAGGIO MAURO	X	
5	A	TORRIGLIA LUCA	X	
6	C	NAVAZZA LUIGI	X	
7	C	MAZZUCCO GIANCARLO		
8	C	ANASTASI INES	X	
9	C	CHIABRERA ANGELO ANTONIO	X	
10	C	MUFFA MARCELLA	X	
11	C	TEDESCO ANNALISA	X	
			10	1

Assiste il Segretario Comunale

Dott. Carlo Carrera

Il Sig. Giovanni Bellomo - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invia i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 30/04/2021

La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in seduta pubblica con ingresso consentito a massimo n. 3 persone per ragioni di sicurezza relative all'epidemia COVID-19, osservando scrupolosamente le disposizioni normative per il contenimento del virus COVID-19, mantenendo una distanza di n.1 metro da ogni partecipante e munendosi dei dispositivi DPI (dispositivi di protezione individuale).

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – DEFINIZIONE TARIFFE.
-----------------	---

Preliminarmente il Consigliere Muffa Marcella legge una dichiarazione che alleghiamo alla presente.

Il Consigliere Quaggio Mauro chiede che i documenti relativi al deposito atti del Consiglio Comunale vengano visionati in Sala Consiliare e non all'interno degli Uffici Comunali.

I Consiglieri Muffa Marcella, Tedesco Annalisa e Chiabrera Angelo Antonio non partecipano volutamente ai punti dal n. 1 al n. 6.

Dopo l'uscita dei Consiglieri Comunali appartenenti al Gruppo di Minoranza, Il Sindaco verifica il numero dei presenti che risulta essere 7, perciò la seduta è considerata valida e può proseguire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Premesso che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di

previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 30 aprile 2021 con decreto del ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) testualmente recita: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";*

Richiamata la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visti:

- l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";*

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

Ritenuto quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021, approvarne il Regolamento e definire le relative tariffe;

Esaminato:

- lo schema di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- le tabelle inerenti la definizione delle tariffe, allegate al regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei Responsabili dei servizi competenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 7 voti favorevoli unanimi, espressi nei modi voluti dalla legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di definire ed approvare le tabelle inerenti le tariffe allegate al regolamento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla concessionaria del servizio;
6. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Successivamente, con n. 7 voti favorevoli unanimi espressi nei modi voluti dalla legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Oggetto: dichiarazione

La sottoscritta Marcella Muffa, a nome del gruppo che rappresenta, segnala al Consiglio che il gruppo di minoranza ha più volte richiesto in forma scritta e orale al Sindaco Giovanni Bellomo la possibilità di trasmettere le sedute dei Consigli Comunali tramite la pagina istituzionale Facebook dell'Amministrazione di San Giorgio di Lomellina e in alternativa la registrazione audio – video delle stesse. La nostra domanda nasce dall'esigenza di rendere partecipi i cittadini dell'operato dei loro rappresentanti, in virtù dei principi di trasparenza e pubblicità, fortemente limitati dalle restrizioni causate dall'epidemia in corso. Il Primo cittadino si è sempre sottratto alle proprie responsabilità delegando al Segretario comunale, non competente in materia, in data 20.04.2021 il diniego alle nostre proposte, sprovvisto di qualunque giustificazione. Abbiamo inoltre, rilevato continue violazioni del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale per quanto concerne il deposito degli atti inerenti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e del Regolamento di Contabilità, con particolare riferimento al Capo VIII art. 45.

Per ciò che riguarda il primo aspetto si rammenta che nella convocazione notificata il 23.04.2021 è specificato chiaramente che **"Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale con le modalità descritte all'articolo 30 del vigente Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale. Qualora si volesse visionare tale documentazione, si prega di contattare mediante mail l'Ufficio Ragioneria finanziario@comune.sangiorgiodilomellina.pv.it comunicando l'indirizzo e-mail a cui si desidera ricevere gli atti."**

Il consigliere Annalisa Tedesco in data 27.04.2021 richiede tramite PEC l'invio della documentazione in oggetto, che perviene in giornata.

Riscontrate alcune incongruenze durante la consultazione degli atti, inerenti l'assenza di pareri e relazioni obbligatorie del Revisore dei Conti, i Consiglieri di minoranza Muffa e Tedesco si sono recate presso gli uffici comunali in data 29.04.2021 per effettuare ulteriori verifiche.

La Responsabile del Servizio Finanziario ha mostrato la documentazione depositata integrando nel frattempo quella mancante e non trasmessa.

Il deposito degli atti in seduta ordinaria è previsto dal regolamento e dall'articolo sopra citati tre giorni prima dell'adunanza.

Non risultava depositato invece il testo dell'interpellanza assunta al protocollo 1300 del 25.03.2021, in quanto la cartellina non comprendeva alcun contenuto.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, come prescrive il Regolamento di Contabilità, i pareri dell'Organo di Revisione devono essere obbligatoriamente allegati già in fase di deposito dei bilanci, a maggior ragione devono essere presenti tra gli atti del Consiglio.

La relazione al Rendiconto della gestione finanziaria reca la data 26.04.2021 e il Revisore dichiara di aver ricevuto la documentazione necessaria il 16.04.2021, molto in ritardo rispetto al deposito del documento finanziario avvenuto il 09.04.2021.

Per tali motivazioni l'opposizione non partecipa alla discussione e al voto dei punti 1,2,3,4,5,6 iscritti all'ordine del giorno dell'odierna seduta e non presenta l'interpellanza summenzionata e si riserva di appellarsi alle Autortà competenti in materia e una volta approvato il Rendiconto della gestione finanziaria 2020 d'impugnare la Delibera di Consiglio, poiché ritenuta illegittima.

San Giorgio di Lomellina, 30.04.2021

Marcella Muffa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcella Muffa', written in a cursive style.

Comune di SAN GIORGIO LOMELLINA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO :
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
E DEL CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI**

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".
- A partire dall'anno 2021 viene istituito, ai sensi dell'art.1, commi da 816 a 836 della legge 27/12/2019, n.160, il canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

Esaminata la proposta di regolamento del nuovo canone patrimoniale di concessione come in oggetto;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

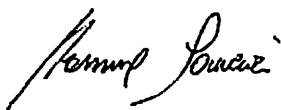
ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione consiliare riferita all'approvazione del regolamento del nuovo canone patrimoniale di concessione, come in oggetto .

Brescia, 26/04/2021

Il Revisore

Dott. Massimo Somenzi



COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA

PARERE

Allegato alla delibera C.C. n. 8 del 30/04/2021

Proposta di deliberazione relativa a:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – DEFINIZIONE TARIFFE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA prevista dall'art. 49 comma 2 della D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 21/04/2021

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Carlo Carrera)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile prevista dall'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

S. Giorgio di Lomellina, 21/04/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Ilaria Rainoldi)**

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.to Giovanni Bellomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Carlo Carrera

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00.

Li, 12 MAG 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Carlo Carrera

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

☒ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Carrera

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 12 MAG 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Carlo Carrera